

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1286)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1981 (V. Stampato n. 1761)

d'iniziativa dei deputati KESSLER, FRASNELLI e RAFFAELLI Mario

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 gennaio 1981

Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 653, concernente sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici ai fini della sua applicazione in provincia di Bolzano

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione della legge 24 dicembre 1979, n. 653, al personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici, in servizio nell'ambito della circoscrizione territoriale della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano anteriormente al 1° dicembre 1976, non è richiesto il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per le assunzioni nel pubblico impiego in provincia di Bolzano.